

Codice A1703A

D.D. 21 luglio 2016, n. 571

**D. Lgs 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i. e D.D. 502 del 6.07.2016. Attuazione del Piano di Azione contro il Disseccamento rameale del noce in Piemonte per il biennio 2016-2017. Definizione dell'area delimitata con zona focolaio nella fraz. Olengo di Novara.**

Il Disseccamento rameale del noce, conosciuto anche come Malattia dei mille cancri (Thousand Canker Disease), rappresenta per gli Stati Uniti, dove è stato individuato e studiato, un grave pericolo per le piante del gen. *Juglans*, in particolare per il noce nero (*J. nigra*) e in misura minore per altre specie tra cui il noce europeo (*J. regia*);

Nel luglio 2015 è stata accertata la presenza in un impianto di noce nero (*Juglans nigra*) nel comune di Rondissone (TO) di un focolaio del micete *Geosmithia morbida* e del relativo vettore *Pityophthorus juglandis*, organismi nocivi originari degli Stati Uniti d'America e presenti in Europa nel territorio della Regione Veneto;

L'Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante (E.P.P.O.) ha inserito, nel recente passato, *Geosmithia morbida* e il suo vettore *Pityophthorus juglandis* nella Lista A2 (Alert List A2) che elenca le malattie e i vettori, già presenti in alcune località dei Paesi dell'Organizzazione e per i quali si sollecita una regolamentazione come patogeni da quarantena;

Considerato che a livello nazionale non sono ancora state ufficializzate misure di emergenza per contenere la diffusione nel territorio italiano dell'organismo nocivo *Geosmithia morbida* e del vettore *Pityophthorus juglandis*;

Con la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 703 del 29 ottobre 2015 sono state imposte specifiche misure fitosanitarie per le zone delimitate del focolaio di Rondissone (TO);

Nel novembre 2015, a seguito di ulteriori indagini specifiche, è stato individuato un secondo focolaio nel comune di Novara, frazione Olengo. In tale focolaio sono state anche individuate popolazioni di insetti limitatori naturali appartenenti ai gen. *Theocolax* e *Neocalosoter*, per i quali è stata subito richiesta una determinazione a livello specifico presso il Dipartimento di Entomologia dell'Università del Maryland. La presenza delle sopraccitate specie di limitatori naturali risulta nuova per l'Europa e potrebbe contribuire a contenere la diffusione della malattia. Per tale motivo si è ritenuto necessario effettuare ulteriori indagini e approfondimenti prima di imporre misure fitosanitarie eradicative;

In data 24 marzo 2016, prot. n. 11490, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha richiesto al Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali un parere in merito al *modus operandi* in relazione alla presenza dei limitatori che sarebbero stati eliminati con l'abbattimento delle piante;

In data 23 maggio 2016, prot. n. 11980, il Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali ha inviato una nota in cui ha richiesto di adottare immediate misure fitosanitarie di protezione;

Dato atto che gli interventi di abbattimento nella stagione vegetativa in cui il vettore *Pityophthorus juglandis* è attivo possono causare una ulteriore diffusione della malattia;

Con la Determinazione Dirigenziale n. 502 del 6 luglio 2016 “D. Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Adozione del Piano di Azione per contrastare la diffusione del “Disseccamento rameale del noce” causato dal fungo *Geosmithia morbida*, veicolato dall'insetto scoltide *Pityophthorus juglandis*, in Piemonte” è stato adottato un Piano di azione contro il Disseccamento rameale del noce in Piemonte per il biennio 2016-2017;

Con tale Piano è stato stabilito di procedere alle eradicazioni dei focolai effettuando gli abbattimenti nei mesi di dicembre e gennaio immediatamente successivi all'epoca in cui la malattia viene accertata con certezza diagnostica. In tale periodo infatti si riduce il rischio di causare un'ulteriore diffusione degli organismi nocivi durante le operazioni di abbattimento ed esbosco;

Dato atto di quanto definito nel Piano si ritiene necessario procedere agli abbattimenti delle piante nella zona focolaio di Novara, frazione Olengo, nel periodo dicembre 2016 - gennaio 2017, in cui il vettore *Pityophthorus juglandis* risulta meno attivo. La decisione, di natura prudenziale, viene assunta al fine di contenere l'ulteriore diffusione della malattia nel protrarsi dell'attesa della definitiva determinazione delle specie dei limitatori naturali e della valutazione, su base bibliografica, della loro potenziale efficacia nel contenimento delle popolazioni del vettore;

Vista la Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato l'art.16.2 della Direttiva 2000/29/CE che prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure di protezione al fine di prevenire la diffusione nel territorio anche di altri Stati membri di organismi nocivi non regolamentati;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” che definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi:

- ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis di disporre il divieto di introduzione e di diffusione di qualunque organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana;

- ai sensi dell'art. 50, comma 1:

lettera a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;

lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

Preso atto che la D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali;

Visto che la Giunta Regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie;

Considerato che nel novembre del 2015 è stata accertata la presenza di un focolaio del micete *Geosmithia morbida* e del relativo vettore *Pithyophthorus juglandis*, nella frazione Olengo del comune di Novara (NO);

Dato atto che trattandosi di un nuovo focolaio della malattia occorre attuare le misure di eradicazione e contenimento definite nel suddetto Piano di azione e che consistono nelle disposizioni di seguito riportate:

- definizione della “zona delimitata” comprendente la “zona infestata” o “focolaio”, area di 500 metri di raggio misurato a partire dal centro dell'impianto infetto (coordinate geografiche U.T.M. 472373.70 E - 5028426.88 N) e la “zona cuscinetto” (zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata);
- abbattimento di tutte le piante, anche asintomatiche, della specie *J. nigra*, nei periodi e con le modalità di smaltimento del legname stabilite dal Piano;
- divieto di trasporto fuori dalla zona delimitata di vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi *Juglans* e *Pterocarya*. Quest'ultimo genere è risultato infatti sensibile alla malattia;
- divieto di trasporto fuori dalla zona delimitata di legname e suoi derivati (ramaglie e corteccia) ad esclusione dei casi indicati nel Piano;
- controlli da parte del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici sulle aziende vivaistiche, localizzate all'interno dell'area delimitata, che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi *Juglans* o *Pterocarya*, con l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;
- divieto di impianto di noci neri e comuni all'interno dell'area delimitata;

Accertato che nella zona delimitata non vi sono aziende vivaistiche o di lavorazione del legname che trattano i generi *Juglans* e *Pterocarya*;

Attestato che l'art. 54, comma 23, del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i., dispone che “Chiunque non ottempererà alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro”;

Preso atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Considerata la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

Dato atto della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-1409 del 11 maggio 2015, recante “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 - Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

Attestato, così come disposto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del procedimento stabiliti da tale provvedimento;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;

#### *determina*

- di definire i confini della zona delimitata, comprendente la zona focolaio, area di 500 metri di raggio misurato a partire dal centro dell'impianto infetto (coordinate geografiche U.T.M. 472373.70 E - 5028426.88 N) e la zona cuscinetto, area perimetrale di 2 Km oltre la zona focolaio, come riportato in Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di disporre l'obbligo di distruzione durante i mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 di tutte le piante della specie *Juglans nigra*, anche asintomatiche, presenti in un'area di 500 m di raggio dall'impianto infetto; il legname di risulta deve essere distrutto mediante combustione in loco oppure potrà essere conferito a una centrale a biomasse evitando la dispersione dell'inoculo durante il trasporto;

- di prevedere che nella zona delimitata si adottino le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie:

- divieto di trasporto fuori dalla zona di vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi *Juglans* e *Pterocarya*;

- divieto di trasporto fuori dalla zona di legname e suoi derivati (ramaglie e corteccia) ad esclusione dei seguenti casi:

- 1) squadratura del legname fino a completa rimozione di corteccia, strato floematico e prime cerchie xilematiche;
  - 2) trattamento termico fino al raggiungimento della temperatura di 60 °C per almeno 45 minuti a livello delle prime cerchie xilematiche;
- controlli da parte dl Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici delle aziende vivaistiche, che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi *Juglans* o *Pterocarya*, con l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante situate all'interno della zona delimitata;
  - divieto di impianto di noci neri e comuni all'interno dell'area delimitata;

Per le violazioni alle disposizioni sopra riportate sono applicate le seguenti sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.:

comma 23: *“Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g). è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro”*;

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs n. 33/2013;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott. P. Mauro Giachino

Allegato

**ALLEGATO**

**Zona Delimitata per il Disseccamento rameale del noce**

